



**PREFETTURA DELL'AQUILA**  
*Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

**IL PREFETTO**

**CONSIDERATO** che i Comuni di Cugnoli e Civitaquana (PE) gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

**VISTO** il precedente provvedimento n. 13201 del 27/02/2025 con il quale si è preso atto della stipulazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i suddetti Comuni;

**VISTA** la convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 24/02/2025 ove all'art. 9 è stabilita la durata di mesi 18 (diciotto) a partire dal giorno 01/03/2025;

**RITENUTO** pertanto di prendere atto dello scioglimento del servizio di segreteria in convenzione tra i Comuni di Cugnoli e Civitaquana per scadenza naturale di durata, come sopra indicato;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 270 del 6/9/2001 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

**CONSIDERATO** che l'attuale segretario titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Cugnoli e Civitaquana, sede di Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV), è la dott.ssa Marta De Cicco, fascia professionale B;

**CONSIDERATO** che la più recente disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di segreteria, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 come richiamata anche dalla circolare dell'Albo Nazionale, prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020, **non prevede forme automatiche di prorogatio delle convenzioni di segreteria scadute, pertanto, gli enti qualora ritenessero di voler procedere al rinnovo della stessa dovranno formalmente manifestare la volontà di convenzionamento con nuovi atti;**

**VISTO** l'art. 3, comma 3, del D.M. del 21/10/2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, ha stabilito che “...**alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila ....**”;

**CONSIDERATO** che il Comune capofila è il Comune di Cugnoli;

**VISTO** l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto Legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8 del 2020, concernente la nuova disciplina delle convenzioni di segreteria comunale;



**PREFETTURA DELL'AQUILA**  
*Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

**CONSIDERATO** che la legge 30/7/2020 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

**VISTA** la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

**CONSIDERATO** che, a seguito dello scioglimento della convenzione, i Comuni di Cugnoli (1.340 abitanti) e Civitaquana (1.124 abitanti) conservano la classe originaria e, quindi, restano sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);

**DISPONE**

- 1) di prendere atto dello scioglimento della convenzione stipulata dai Comuni di Cugnoli e Civitaquana (PE), con decorrenza dal 01/09/2026 (ultimo giorno in convenzione 31/8/2026);
- 2) di dare atto che i Comune di Cugnoli (1.340 abitanti) e Civitaquana (1.124 abitanti) conservano la classe originaria e, quindi, restano sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);
- 3) di dare atto che la dott.ssa Marta De Cicco, fascia professionale B, permane nella titolarità del Comune di Cugnoli (capofila).

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO  
(Girolami)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CUGNOLI  
*segreteria@pec.comune.cugnoli.pe.it*

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CIVITAQUANA  
*info@pec.comune.civitaquana.pe.it*